



ACCORDO TRA LA REGIONE CALABRIA E L'ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ (INMP)

TRA

l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (di seguito INMP), con sede in Via di San Gallicano, 25/a – cap. 00153 - Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 09694011009, legalmente rappresentato dal Direttore Generale pro tempore, Dott. Cristiano Camponi


E

la Regione Calabria (di seguito Regione), con sede in Catanzaro – Località Germaneto presso la Cittadella Regionale – Viale Europa, cap. 88100 – Codice Fiscale e Partita IVA 02205340793, legalmente rappresentato dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Calabria nonché Presidente della Giunta Regionale, Dott. Roberto Occhiuto

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 14, commi dal 2 al 7, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'INMP è ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della Salute, con il compito di promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della povertà;
- ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del Decreto del Ministero della salute 22 febbraio 2013, n. 56 "Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)" l'Istituto promuove l'attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e fonda la propria attività su una metodologia d'intervento

2558 211 70



transdisciplinare, integrando tra di loro le figure professionali sanitarie e socio-assistenziali con quelle della mediazione transculturale e dell'antropologia medica;

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 del suddetto decreto "l'Istituto svolge la sua attività sulla base di progetti annuali o pluriennali (...) approvati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze";

- il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 (Rep. Atti n. 127 /CSR del 6 agosto 2020) mira a: individuare il contrasto alle disuguaglianze come priorità trasversale a tutti gli interventi di prevenzione e promozione della salute; rafforzare la proattività dei servizi e la loro capacità di coinvolgere e attivare pazienti e comunità; perseguire, in un'ottica di "Global Health", una maggiore integrazione con il Piano nazionale delle cronicità con riferimento alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili;

La Regione Calabria ha inteso rivedere l'organizzazione della sua rete di assistenza territoriale, sanitaria e sociosanitaria, al fine di attuarne una revisione, senza azzerare il lavoro di programmazione portato avanti negli ultimi anni (a partire dall'adozione di diversi DCA: 76/2016, 113/2016, 166/2017, 65/2020), con particolare riguardo all'attuazione della necessaria integrazione socio-sanitaria. L'organizzazione della rete si inserisce correttamente nel vigente quadro normativo nazionale, con riferimento al DPCM LEA del 12.01.2017 e al DM 77/2022 e risulta coerente con gli obiettivi della declaratoria nel Programma Operativo 2022-2025;

- il Decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77 definisce il modello per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale e gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture dedicate all'assistenza territoriale e al sistema di prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico;

- il Programma Nazionale Equità nella salute 2021-2027, previsto nell'Accordo di Partenariato dell'Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 8051 del 4 novembre 2022:

- è rivolto alle sette Regioni italiane, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, classificate regioni meno sviluppate dalla Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2021/1130 del 5 luglio 2021;
- ha, quale obiettivo, il rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari al fine di renderne più equo l'accesso;
- prevede tra le aree di intervento il contrasto alla povertà sanitaria;
- l'Atto di indirizzo dell'INMP per il 2023 individua, tra le aree strategiche dell'Istituto lo sviluppo e promozione di modelli innovativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria di qualità a vantaggio di soggetti in particolare stato di vulnerabilità socio-economica, che considerino anche i bisogni di salute legati all'acquisto di farmaci di fascia C e di dispositivi medici extra-Lea, nonché il consolidamento del ruolo dell'Istituto quale Centro di riferimento della Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP);
- l'Atto di indirizzo per l'anno 2023 del Ministero della salute prevede, tra le macroaree di intervento *“Rafforzamento del sistema di prevenzione a garanzia del benessere del cittadino, anche mediante politiche che mirano a promuovere l'invecchiamento attivo e a prevenire e sostenere le fragilità”*, all'interno della quale è prevista la tutela della salute delle persone vulnerabili e, nel quadro delle azioni preventive volte a proteggere i gruppi vulnerabili, vi è il proseguimento della collaborazione interistituzionale e delle azioni progettuali, in coerenza con i piani di intervento Europei, per la promozione e la tutela della salute dei migranti e degli stranieri, con particolare attenzione alle persone con specifiche vulnerabilità;

CONSIDERATO CHE

- INMP e la Regione Calabria in collaborazione con il comune di Rosarno e la ASP di Reggio Calabria hanno realizzato il progetto Ro.SE per la riduzione delle disuguaglianze nel territorio del comune di Rosarno;
- la Regione Calabria ha manifestato l'interesse per uno specifico intervento sul proprio territorio mirato alla promozione dell'equità in ambito sanitario, alla riduzione delle disuguaglianze di salute e alla promozione del benessere della popolazione residente;
- l'attuale Amministrazione Regionale della Calabria intende incidere in modo significativo sulle condizioni di svantaggio socio-economico riscontrate sul territorio regionale mediante un'azione combinata con tutti gli Enti in grado di modificare l'offerta di salute complessiva;

- la *mission* dell'INMP, quale ente del Servizio Sanitario Nazionale, è promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, sviluppando conoscenze e sistemi innovativi per contrastare le disuguaglianze di salute in Italia e favorire l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale da parte dei gruppi sociali più svantaggiati, attraverso un approccio transculturale e orientato alla persona e con modalità collaborative finalizzate a fare rete e a dare concreta e specifica attuazione al principio dell'universalismo della prevenzione e delle cure per la collettività;
- nell'ottica della trasferibilità futura del modello di intervento sperimentato nella Regione Calabria, la collaborazione tra le Parti avviata con il presente accordo potrà costituire una base ottimale per il successivo sviluppo di un sistema di stratificazione della popolazione per livelli di rischio, fondato sul consolidamento e sull'integrazione dei flussi informativi esistenti, in grado, in particolare, di individuare gruppi di assistiti particolarmente vulnerabili;

PRESO ATTO

di quanto sopra premesso, i firmatari condividono di collaborare per lo sviluppo e la promozione di modelli innovativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria di qualità a vantaggio di soggetti in particolare stato di vulnerabilità socio-economica

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (OGGETTO)

L'INMP e la Regione Calabria, ciascuno nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze, si impegnano e concordano con il presente Accordo di operare per avviare un rapporto di cooperazione finalizzato allo sviluppo e promozione di modelli innovativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria di qualità a vantaggio di soggetti in particolare stato di vulnerabilità socio-economica attraverso specifiche convenzioni/accordi con le ASP della Calabria per la realizzazione di attività progettuali calibrate ai bisogni generati sul territorio. L'INMP viene riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del presente Accordo, il Centro di competenza per la realizzazione di attività di assistenza e presa incarico, studio, ricerca e supporto tecnico-scientifico e informativo riguardanti l'offerta di salute per le popolazioni migranti e per quelle in condizioni di povertà sul territorio regionale.



Art. 2 (AMBITI DI COLLABORAZIONE e FINALITA')

Il presente Accordo ha come obiettivo la collaborazione per la realizzazione di azioni sanitarie e sociosanitarie nei seguenti ambiti:

- Contrasto alla povertà sanitaria con riferimento alle azioni previste nell'ambito del PN equità in salute 2021-2027
- Azioni di contrasto alle disuguaglianze di salute;
- Supporto alla modellizzazione della presa in carico e dell'assistenza ai migranti a partire dallo sbarco;
- Attività di supporto nell'ambito della assistenza sanitaria nelle carceri, per la riduzione delle disuguaglianze di salute;

È comune interesse delle Parti, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali, attuare una serie di interventi, attività e idonee misure organizzative finalizzate ad assicurare, relativamente all'offerta di salute, il più efficace ed efficiente concorso alla gestione delle situazioni di crisi, emergenza e superamento della stessa.

Art. 3 (DURATA DELL'ACCORDO E RECESSO)

Il presente Accordo ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti entro trenta giorni dalla scadenza. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.

La Regione Calabria e l'INMP possono risolvere il presente Accordo in ogni momento, previo preavviso di almeno sessanta giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese già sostenute fino al ricevimento della nota di preavviso di risoluzione del presente Accordo.

Art. 4 (ESECUZIONE DELL'ACCORDO)

L'INMP e la Regione Calabria collaboreranno negli ambiti di collaborazione indicati nell'art. 2 mediante l'attivazione, sulla base delle rispettive esigenze e di eventuali emergenze sul territorio, di Convenzioni specifiche così come previsto dall'art. 1.

Le parti potranno avvalersi anche di soggetti terzi o di aziende specializzate per attività di supporto funzionali allo svolgimento delle attività previste e promuovere assegni di ricerca e/o borse di studio sulle tematiche indicate nell'Accordo e nei successivi atti operativi.

I rapporti tra le parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

Ogni iniziativa da parte delle singole Aziende Sanitarie Locali/Provinciali, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione Calabria attraverso il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari.

Art. 5 (RESPONSABILI TECNICO-SCIENTIFICI E COMITATO TECNICO)

La Regione e l'INMP, con propri atti, individuano i responsabili tecnico-scientifici del presente Accordo.

Nel caso di attivazione di specifiche Convenzioni, l'INMP e la Regione Calabria si riservano la possibilità di designare dei referenti tecnico-scientifici, esperti della tematica oggetto della convenzione.

Per l'elaborazione operativa degli ambiti di collaborazione previsti dall'art. 2 e delle eventuali Convenzioni specifiche di cui al precedente art. 4, può essere istituito un Comitato Tecnico composto dai responsabili scientifici, di cui ai precedenti commi, e da un ulteriore rappresentante per ciascuna delle Parti. Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari della Regione Calabria, con proprio atto istituirà il Comitato Tecnico e il suo regolamento dopo l'indicazione dei nominativi da parte dell'INMP. Ai membri del Comitato non è riconosciuto alcun compenso. Le riunioni del Comitato saranno convocate di norma con cadenza trimestrale.

Alla scadenza di ciascuna annualità, il Comitato Tecnico provvede alla verifica dell'attività svolta e redige uno specifico documento di valutazione congiunta, da presentare ai Direttori Generali di entrambe le Parti, sul livello di conseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte in merito alle procedure e alle modalità attuative delle attività in essere o da effettuare.

Art. 6 (REGOLE DI COMPORTAMENTO)

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

Art. 7 (RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 8 (RISERVATEZZA)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

In particolare, ciascuna Parte si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra.

Art. 9 (TRATTAMENTO DEI DATI)

Nell'ambito e per le finalità del presente Accordo, ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/18 e dei relativi allegati, nonché nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GPDR – *General Data Protection Regulation*) e di ogni altra normativa, provvedimento, linee guida, *best practice* applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti danno atto che, nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali di cui all'oggetto del presente Accordo INMP e la Regione Calabria sono titolari autonomi del trattamento ciascuno per la parte di propria competenza. INMP e la Regione CALABRIA si impegnano ad autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del GDPR tutti coloro che tratteranno dati personali di cui INMP è titolare.

La Regione Calabria ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), che può essere contattato alla seguente e-mail: angela.stellato@regione.calabria.it, rpd@pec.regione.calabria.it.

INMP ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), che può essere contattato alla seguente e-mail: rpd@inmp.it.

Le parti si obbligano reciprocamente a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse o delle quali venissero in possesso nell'espletamento di quanto previsto nel presente accordo; a non divulgare e a non utilizzare tali dati e informazioni per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente Accordo ed ai successivi atti operativi.

Art. 10 (UTILIZZAZIONE E PROPRIETÀ DEI DATI)

Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto del presente Accordo, avendo cura di citarlo sempre.

Fermi restando i compiti e le funzioni assegnate dalla legge all'INMP, e in particolare gli obblighi derivanti dagli accordi con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le indicazioni, gli avvisi e le segnalazioni pubbliche, di qualsiasi genere (bollettini, comunicati stampa, ecc.), relativi alle attività regolamentate dal presente atto, divulgati sia a mezzo di pubbliche affissioni, sia per mezzo degli organi di informazione, scritta e radio teletrasmessa, dovranno essere reciprocamente comunicati e dovranno esplicitamente menzionare entrambe le Amministrazioni di provenienza.

Art. 11 (MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI)

Ai sensi della Legge n. 3/2003 recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*", il Codice Unico Progetto verrà identificato al momento dell'attivazione di ciascuna convenzione operativa di cui al precedente art. 1.

Art. 12 (CONTROVERSIE)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo verranno in prima istanza definite in seno al Comitato Tecnico di cui al precedente art. 5. Qualora non fosse possibile, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 13 (ATTIVITÀ NEGOZIALE)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 14 (REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO)

Il presente Accordo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta è assolta da INMP all'atto della firma e verrà rimborsata, per la metà, dalla Regione Calabria.

Art. 15 (FIRMA DIGITALE)

Il presente Accordo viene firmato dalle Parti in modalità di firma digitale secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Letto, approvato e sottoscritto in firma digitale

Per l'INMP

Il Direttore Generale

Dott. Cristiano Camponi

CAMPONI CRISTIANO
2023.07.04 11:15:52
CN=CAMPONI CRISTIANO
C=IT
2.5.4.4=CAMPONI
2.5.4.42=CRISTIANO
RSA/2048 bits

Per la Regione Calabria

Il Presidente

On. Roberto Occhiuto

ROBERTO
OCCHIUTO
Regione Calabria
06.07.2023
14:25:42
GMT+01:00

